



Istituto Superiore di Sanità

DISCIPLINARE

PER L'AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO DI FORNITORI DI BENI E APPALTATORI DI SERVIZI DELL' ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ' (c.d. "ALBO FORNITORI")

Art. 1

Istituzione dell' elenco

Si comunica che, ai sensi dell'art. dall'art. 36 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 (in seguito "Codice") viene istituito un elenco di fornitori di beni e appaltatori di servizi, di seguito definito con il termine "Albo Fornitori" nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n.4.

Il ricorso all'Albo Fornitori suddetto è ammesso per le categorie di acquisti di beni e servizi del valore inferiore alla soglia comunitaria (€ 209.000,00) così come definita dalla normativa vigente.

Il ricorso all'Albo Fornitori, a garanzia della parità di trattamento degli operatori economici inseriti nell'elenco, avverrà nel pieno rispetto dei principi di apertura al mercato, di rotazione, trasparenza e di semplificazione delle procedure.

La pubblicazione e diffusione del presente Disciplinare, la trasmissione della documentazione necessaria per l'inserimento nell'elenco delle domande nuove e l'istituzione dell'Albo Fornitori, non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).

Con la procedura descritta nel presente Disciplinare non vengono, costituite classificazioni di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo all'Istituto Superiore di Sanità per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per

l'Istituto Superiore di Sanità uno strumento da utilizzare nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento di attività rientranti nelle categorie di cui alle relative Sezioni.

L'elenco è articolato in due sezioni:

- a) Sezione I Fornitori di Beni
- b) Sezione II Appaltatori di Servizi

Nella dicitura "Fornitori di Beni e Appaltatori di Servizi" non sono comprese le collaborazioni esterne per consulenze, e gli incarichi di progettazione e direzione lavori, collaudo lavori (si rinvia all'apposito comunicato pubblicato sul medesimo sito dell'Ente).

Si segnala inoltre che troverà applicazione quanto disposto dall'art. 10 comma 3 del Dlgs 218/2016 relativamente alla facoltà di procedere fuori MePa per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di Ricerca, fermo restando che tutti gli affidamenti non rientranti nella fattispecie sopraindicata verranno effettuati obbligatoriamente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Si precisa, infine, che, ai fini dell'aggiornamento degli elenchi (sia presente che futuro) non verranno prese in considerazione le istanze per l'iscrizione in categorie merceologiche non presenti nelle Sezioni I e II sopra indicate, ovvero per categorie merceologiche che, nelle more dell'espletamento della presente procedura, siano state soppresse per l'intervenuta disponibilità delle categorie medesime in Convenzioni CONSIP o sul MEPA.

Art. 2

Formazione dell'elenco

L'elenco di cui al precedente art. 1 verrà aggiornato a seguito delle istanze di iscrizione presentate dalle Ditte secondo le modalità previste dal presente Disciplinare, da cui risulti il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, nonché in ragione di quanto previsto al successivo art. 4 L'esame della istanze di iscrizione e della documentazione alle stesse allegata, nonché l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, verrà effettuato dalla Commissione di cui al successivo art. 7.

L'iscrizione nell'elenco avverrà su domanda per le categorie merceologiche indicate nel Disciplinare e negli allegati allo stesso.

Si ribadisce che chi è già inserito nell'elenco non deve presentare una nuova istanza (fatta salva la necessità di comunicare variazioni dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al momento dell'invio della richiesta di iscrizione).

Le Istanze per l'aggiornamento annuale dovranno pervenire entro il termine del 15 Novembre, con le modalità di cui al successivo art. 5.

Art. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

L'iscrizione nell'elenco è subordinata alla presentazione di un'apposita ISTANZA DI ISCRIZIONE (**utilizzando il fac-simile Allegato 1**) corredata da una fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza stessa, dalle schede relative alle categorie merceologiche "Sez. I" e "Sez. II" allegate al presente Disciplinare e dalla documentazione richiesta.

Per l'iscrizione all'Albo fornitori dell'Istituto è necessario essere in possesso - a pena di non iscrizione all'Albo medesimo - dei seguenti requisiti. Si precisa tuttavia, che i requisiti di "Capacità Tecnica" di cui ai successivi punti 2.B.2 e 2.B.3 non sono richiesti a pena di non iscrizione.

1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

- a)** non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, commi 1, 2, 4 e 5.

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione elencati al comma 1 dell'art. 80, del Codice, devono essere rese direttamente anche da ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80, compresi quelli cessati dalla carica (art. 80, comma 3, ultimo periodo, del Codice) nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di costituzione del nuovo elenco dei fornitori e dei prestatori dei servizi di fiducia dell'Ente elencati ai punti 1), 2) e 3) del fac-simile Allegato 1, utilizzando il fac-simile Allegato 1bis.

Nel caso in cui i sopra citati soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, compresi quelli cessati dalla carica, fossero impossibilitati a renderle direttamente, le dichiarazioni in parola potranno essere rese – “per quanto di sua conoscenza” – dal Legale Rappresentante dell'O.E. concorrente (utilizzando il fac-simile Allegato 1 – punti 4.1 e 4.2) con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.;

- b)** essere iscritto per attività inerenti alla/e categoria/e merceologiche per cui si chiede l'iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese, con l'indicazione dell'attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli

eventuali titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, ovvero nel registro professionale dello Stato di appartenenza nel settore di attività che consente l'assunzione del servizio (la dichiarazione dovrà essere effettuata utilizzando il fac-simile Allegato 1).

2) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:

A) Capacità economica e finanziaria

Livelli minimi di capacità richiesti:

- 1) idonee dichiarazioni bancarie (una o più) rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge n. 385/1993;

in alternativa

- 2) copia dell'estratto dell'ultimo bilancio approvato

B) Capacità tecnica

- 1) una dichiarazione contenente l'elenco delle principali forniture e dei principali servizi per le categorie merceologiche per la quale si chiede l'iscrizione, prestati negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi (la dichiarazione dovrà essere effettuata utilizzando il fac-simile Allegato1);
- 2) una dichiarazione attestante il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, concernenti le categorie merceologiche per cui viene richiesta l'iscrizione, rilasciata da organismi accreditati secondo le normative europee (la dichiarazione dovrà essere effettuata utilizzando il fac-simile Allegato1);
- 3) una dichiarazione di essere esclusivista, rivenditore autorizzato, produttore, altro, relativamente alla categorie merceologiche di cui viene richiesta l'iscrizione all'Albo Fornitori (la dichiarazione dovrà essere effettuata utilizzando il fac-simile Allegato1).

3) ULTERIORI DICHIARAZIONI:

Ai fini dell'iscrizione nel nuovo Elenco fornitori dell'Ente vengono richieste anche le seguenti ulteriori dichiarazioni:

- a) di adempiere, all'interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (la dichiarazione dovrà essere effettuata utilizzando il fac-simile Allegato 1);
- b) di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le

disposizioni contenute nell'Avviso e nel presente Disciplinare (la dichiarazione dovrà essere effettuata utilizzando il fac-simile Allegato1);

- c) di avere preso visione ed accettato l'informativa di cui al D.Lgs. n.196/2003 (Allegato 3), e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (la dichiarazione dovrà essere effettuata utilizzando il fac-simile Allegato1).

Così come previsto per la Domanda di iscrizione, anche le dichiarazioni di cui al presente art. 3, dovranno essere rese sottoscritte dal legale rappresentante in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando i FAC-SIMILE Allegati 1 e 1-bis sopra indicati.

La Domanda d'iscrizione e le altre dichiarazioni richieste potranno essere sottoscritte anche da un Procuratore: in tal caso dovrà essere trasmessa il relativo atto di procura.

Art. 4

Documentazione amministrativa necessaria per l'inserimento nell'elenco

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori di fiducia dell'Ente, dovranno pervenire con le modalità indicate al successivo art. 5 del presente Disciplinare, la Domanda di iscrizione, le dichiarazioni e la documentazione elencati nel precedente art. 3, utilizzando la modulistica indicata nel medesimo art. 3 ed allegata al presente Disciplinare. Si precisa, inoltre, che, nel caso in cui la domanda di iscrizione e le dichiarazioni fossero sottoscritte da un Procuratore, dovrà essere trasmesso il relativo atto di procura in corso di validità.

Nel caso di richiesta proveniente da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dovrà essere trasmesso l'Atto costitutivo del consorzio stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto autodichiarato ed autocertificato, con le modalità al successivo art. 7 del presente Disciplinare.

Gli operatori economici potranno, inoltre, allegare all'istanza di iscrizione qualsiasi altra dichiarazione, certificazione e documentazione attestanti ulteriori requisiti o capacità tecniche di cui siano in possesso o riguardanti il livello tecnologico dei prodotti o servizi offerti.

Congiuntamente all'Istanza di iscrizione ed alla rimanente documentazione/dichiarazioni in precedenza indicata, gli operatori economici dovranno trasmettere le schede relative alle categorie merceologiche "Sez. I" e "Sez. II" (Allegati 2a, 2b)

L'indicazione della/e categoria/e merceologica/e per cui si richiede l'iscrizione dovrà essere effettuata mediante l'apposizione di una "x" sulla casella a fianco delle categorie merceologiche elencate sulle apposite schede "Sez. I" e "Sez. II".

Anche le schede suddette dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico istante. Nel caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, dovrà essere trasmesso il relativo atto di procura in corso di validità.

Le Ditte Estere e quelle della Comunità Europea potranno essere inserite nell'elenco a seguito di domanda presentata con le stesse modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Disciplinare; la documentazione e le dichiarazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere rese secondo la legislazione equivalente del Paese di appartenenza.

Troverà applicazione quanto disposto dall'art. 49 del Codice.

Il fac-simile Allegato 1 "*istanza di iscrizione*" e il fac-simile Allegato 1bis "*dichiarazioni art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 degli altri soggetti*", le schede relative alle categorie merceologiche "Sez. I" e "Sez. II" (Allegati 2a, 2b) nonché l'informativa di cui al DLgs n. 196/2003 (Allegato 3) sono allegati al presente Disciplinare e dello stesso formano parte integrante.

Art. 5

Modalità di iscrizione ed aggiornamento dell'elenco

Le domande di iscrizione per l'elenco dell'Albo Fornitori dell'Istituto potranno essere trasmesse mediante raccomandata A.R., ovvero con consegna a mano o tramite corriere presso l'Archivio dell'Ente al seguente indirizzo: "*Istituto Superiore di Sanità – Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche – Ufficio Contratti – Viale Regina Elena, 299, c.a.p. 00161 Roma*".

Il plico contenete la domanda di iscrizione e la documentazione in precedenza indicata, dovrà recare all'esterno la dicitura "***Albo Fornitori – Domanda di iscrizione per l'aggiornamento dell'elenco dei fornitori di beni e appaltatori di servizi***", nonché la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore economico istante.

In caso di invio tramite corriere privato o agenzia di recapito, la dicitura "***Albo Fornitori – Domanda di iscrizione per l'aggiornamento dell'elenco dei fornitori di beni e appaltatori di servizi***", dovrà essere apposta anche sull'involucro all'interno del quale sia stato

eventualmente posto il plico contenente la domanda di iscrizione e la documentazione a corredo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione dell'istanza di iscrizione e della relativa documentazione, dovuti a disguidi postali o di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'iscrizione nell'Albo Fornitori avrà validità a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto Superiore di Sanità (www.iss.it).

In alternativa a quanto sopra indicato, la documentazione richiesta per l'iscrizione all' Elenco fornitori (vedi precedente art. 4) potrà essere trasmessa all'indirizzo **PEC**: contratti@pec.iss.it

Nell'ambito dell'istituzione dell'Albo Fornitori, l'elenco delle iscrizioni verrà redatto in base all'ordine cronologico di ricezione da parte dell'Istituto delle istanze di iscrizione fatte pervenire dai soggetti interessati (**anche tramite PEC**), così come risultante dal numero progressivo attribuito dall'Archivio Centrale dell'Istituto Superiore di Sanità, sempre che risultino complete e regolari.

A seguito dell'aggiornamento suddetto potranno essere aggiunte nell'elenco (sempre secondo l'ordine cronologico della ricezione delle relative istanze) i nuovi operatori economici che via via ne abbiano fatto istanza e che risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Le Istanze per l'aggiornamento annuale dovranno pervenire entro il termine del 15 Novembre.

Il fornitore o prestatore del servizio che verrà iscritto nell'elenco dovrà, a pena di esclusione dall'Albo Fornitori, comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al momento dell'invio della richiesta di iscrizione.

Le richieste di chiarimenti, informazioni ed eventuali variazioni potranno essere richieste alla Commissione di cui al successivo art. 7 ed indirizzate all'Istituto Superiore di Sanità Ufficio Contratti Viale Regina Elena n.299, c.a.p. 00161 Roma, (tel. n. 06/49906065 - fax n. 06/49387132) oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica: uff3re@iss.it o all'indirizzo PEC: contratti@pec.iss.it

Sarà fornita risposta anche solo a mezzo fax o tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore nella richiesta di chiarimenti ovvero nella istanza di iscrizione.

Art. 6

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, con particolare riferimento alle cause di esclusione ed ai requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si rinvia alle norme del Codice.

Art. 7

Commissione per l'inserimento nell'elenco e casi di esclusione

L'inserimento degli operatori economici istanti nell'elenco dei fornitori e degli appaltatori dei servizi dell'Istituto Superiore di Sanità verrà effettuato da un'apposita Commissione nominata dal Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche. L'inserimento suddetto negli appositi elenchi di categorie merceologiche di pertinenza avverrà a seguito di accertamento del possesso da parte degli operatori economici istanti dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente Disciplinare.

La Commissione potrà variare le categorie merceologiche o individuarne di nuove secondo le necessità dell'Istituto Superiore di Sanità.

La Commissione si riserva la facoltà di verificare periodicamente, anche a campione, il permanere in capo agli operatori economici dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo Fornitori, eventualmente procedendo all'esclusione dall'elenco degli operatori economici che dovessero risultarne privi.

Saranno parimenti escluse dall'elenco le Ditte che per due volte consecutive, nel corso di validità dell'Albo Fornitori, abbiano rifiutato od omissso, senza giustificato motivo, di presentare offerta dietro richiesta dell'Istituto Superiore di Sanità.

In sede di verifica del possesso dei requisiti, relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (elenco delle principali forniture/servizi), si precisa che, se trattasi di forniture e servizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, l'espletamento delle prestazioni suddette dovrà essere provato mediante certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di forniture e servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso istante.

Art. 8

Invito alle procedura di affidamento

L'Albo Fornitori, redatto ai sensi del presente Disciplinare, verrà utilizzato dai singoli Centri di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) dell' Istituto Superiore di Sanità con le modalità di seguito indicate.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento, le imprese iscritte nell'elenco verranno invitate secondo un criterio di rotazione in numero non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.

Si fa presente che per l'affidamento mediante le procedure di cui all'Art. 36 del D.Lgs 50/2016 e smi, si procederà applicando il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione, quando si tratti di forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora l' Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo, anche altre ditte ritenute idonee, purché dimostrino di possedere i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo Fornitori dell'Ente.

Fermo restando il numero minimo degli operatori economici da invitare previsto dall'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento di ciascuna procedura contrattuale stabilisce il numero di operatori economici da invitare, dandone adeguata motivazione nel relativo Provvedimento a contrarre.

Art. 9

Tutela della privacy

I dati raccolti dall'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito delle procedure di formazione dell'elenco dei fornitori e degli appaltatori dei servizi saranno trattati con l'osservanza delle norme a tutela della privacy di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, comunque, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività contrattuale.

Il soggetto attivo della raccolta dei dati per la formazione dell'elenco è l'Ufficio Contratti, dell'Istituto Superiore di Sanità, che provvederà alla risoluzione di tutti gli eventuali problemi inerenti l'iscrizione delle Imprese.

Art. 10
Pubblicità

Il presente Disciplinare, così come ogni sua modifica ed integrazione, è pubblicato sul sito internet dell'Istituto Superiore di Sanità nella sezione "*Lavorare all'ISS - Albo Fornitori*", nonché affisso nell'Albo dell'Istituto.

Il nuovo elenco degli operatori economici formato sulla base del presente Disciplinare, sarà pubblicato con le seguenti modalità:

- a) pubblicato sul sito internet dell'Istituto Superiore di Sanità nella sezione "*Lavorare all'ISS - Albo Fornitori*" in ordine alfabetico ed articolato nelle relative sezioni I (Fornitori di Beni) e sezione II (Appaltatori di Servizi);
- b) inserito sul sito intranet dell'Istituto Superiore di Sanità in ordine cronologico ed articolato nelle relative sezioni I (Fornitori di Beni) e sezione II (Appaltatori di Servizi), a disposizioni dell'utenza interna.

Roma, lì - 5 LUG 2017

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Rosa Maria Martoccia)

